RGE 31/201 RGE 13/2011 Vdiene Il 22.02.2013 E present d'Au. Loli, in sott tracen dell'Au. Messica per Benes 1785 Igt, it just died powelers a carpon mento di unas delega ex A. 581 bis e.g.c. in Reg Will interpente summere del Motors Fother I ku. Int didino de seu present il Dott. Giereppe Trisquo Dott Ise Veler's Genell's fu della protie preuse elle, revoca le usuive d' relegato el pofenionite usurus ella vella persua susdiceulo, perhe Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni

ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009





MODALITA' • CONDIZIONI DELLA DELEGA EX ARTICOLO 591 bis cos.

Il professionista delegato procede al compimento di tutto le attività previste dell'articolo 591 bis c.p.c., provvedendo alla comunicazione alle parti dell'avviso di vendita: li professionista provvederà ad espletare le operazioni eschasivamente nella modalità SENZA INCANTO e non tolometica attosa la cotrata in vigore delle disposizioni di cui al D.L. 83/2015 conv. in L. 132/2016 e che non vi sono elementi per risolvere in termini positivi la valutazione di cui all'art. 503 comma 2 c.p.c., ossia la valutazione che, mediante la modalità di vendita con incanto sia probabile che la vendita possa avere luogo ad un prozzo superiore della metà rispetto al valore del bene determinato a norma dell'art. 568 c.p.c.;

IL DELEGATO PROVVEDA

 ad estrarre copia del fascicolo dell'esecuzione, verificandone periodicamente la completezza; 2) al controllo della titolarità in capo al/i debiture/i esecutato/i dei diritti reali oggetto di

appronzione esecutiva, nonché della sussistenza di formalità progindiziovoli: al riguardo il delegato verifichi la corrispondenza tra il diritto del debitore indicato nel pignoramento e quello risultante dagli atti e la conformità tra i dati catastali oportati nel pignoramento e quelli risultanti dalla documentazione; controlli (mediante l'esame della documentazione ipo-catastale o della certificazione sostitutiva notarile depositata dal creditore procedente e della relazione dell'esperto già nominato dal giudice si sensi dell'ert. 568 c.p.c., se del caso, integrando l'indagino presso la Conservatoria dei registri immobiliari fino alla data del titolo ultraventennalo-qualora non sia stato già acquisito dall'esperto stimatoro-) se i beni pignorati appartengono al debitore (in virtà di titolo trascritto in suo favore) e se vi sono formalità progiudiziovoli; acquisisca (qualora non in atti) il certificato di stato civile del debitore esscutato al fine di verificare se i beni pignorati ricadone in comunione legale ai sensi dell'art. 177 c.c., nonché visura camerale se trattasi di società esecutata. Ove i beni risultino di proprietà in tutto o in parte di soggetti terzi (in virtà di atti opponibili ai crèditori), o appartengano al debitore esecutato per una quota inferiore o per un diritto reale diverso da quello oggetto del pignoramento, o risultino creditori iscritti cui non sia stato notificato l'avviso ex art. 498 o.p.c., o comunque la documentazione risulti inidonea o incompleta ex art.567 c.p.c., segnali prontamente la circostanza al giudico dell'esecuzione. Il delegate controlli inoltre, in caso di pignoramento ultraventennale, se la nota di trascrizione in rinnovazione è conforme al detiato di cui agli articoli 2668 bis e 2668 ter c.c., segnalando al G.E. eventuali difformità; il delegato esegua le opportune verifiche ex articolo 561 c.p.o. in ordine a pignoramenti precedentamente

3) a redigere rapporto iniziale dell'attività avolta, nonché rapporti rispilogativi periodici samestrali e il rapporto finale di cul al comma 9 sexter dell'articolo, 16 bis del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla logge 17 dicembre 2012 n. 221. Si specifica che net primo rapporto rispilogativo che precede la pubblicazione del primo avvise di vendita- il professionista dovrà specificare di aver verificato tra l'altro: a) Che la notifica del pignoramento si è perfezionata; b) che il pignoramento ultraventennale sia sono oggetto di tempestiva rinnovazione e che la nota di trascrizione in rinnovazione sia conforme al dettato degli articoli 2668 bis e 2668 tor o.c.; o) Che il bone è esattamento individuabile dalla lettura dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione e che il debitore è timbere del diritto pignorato; d) Che il creditore procedente è munito di regolare titolo esecutivo; e) Che i creditori iscritti hauno ricevuto l'avviso ax art. 498 c.p.c.; f) Che sono stati centamente individusti i comproprietari; g) Che i comproprietari banno ricevuto l'avviso di cui all'art. 599 c.p.c. o che (in caso di vendita



dell'intero eseguita in seno ad un giudizio di divisione) gli stessi sono stati ritualmente citati in giudizio con notifica dell'atto di citazione; h) La completezza della documentazione ex art. 567 comma secondo c.p.c.; i) Che non sussistono vincoli opponibili all'acquirente diversi da quelli indicati nella relazione di stima di cui agli atti del fascicolo della esecuzione; dei rapporti riepilogativi dovrà essere depositata anche una copia cartaced di cortesia per il G.E.;

4) al controllo dello stato di diritto in cui si trovano gli immobili, della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di cui all'art. 18 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47, nonché le

notizie di cui agli articoli 17 e 40 della citata Logge n. 47 del 1985; 5) a formare l'avviso di vendita secondo il disposto dell'art. 570 c.p.c. e le istruzioni qui di

6) a fissare in un termine non inferiore a 90 giorni e non superiore a 120 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per la presentazione delle offerte di acquisto per

7) a fissare al giorno successivo alla scadenza del termine di cui al punto precedente la convocazione delle parti e degli offerenti davanti a sé per la deliberazione sull'offerta e per la eventuale gara tra gli offerenti e ciò presso il proprio studio professionale o altro locale di cui

8) all'esecuzione delle forme di pubblicità legale e commerciale (come prevista dall'art. 490

c.p.c. e disposta da questo Giudice con questa ordinanza di vendita);

9) alla ricezione delle buste contenenti le offerte (e alle attività prescritte dali'art. 571, ult. co., 10) all'apertura delle buste depositate dagli offerenti, nel corso della data fissata e alla presenza

11) all'esame delle offerte pervenute e della congruità della cauzione prestata, secondo le

12) a dichiarare l'inefficacia o l'inammissibilità delle offerte non conformi a quanto disposto in

13) all'effettuazione della gara tra gli offerenti ex art. 573 c.p.c. nel giorno ed ora indicato, pronunciando l'aggiudicazione a favore del maggior offerente (allorché sia trascorso 1 minuto dall'ultima offerta senza che ne segua un'altra maggiore l'immobile è aggiudicato all'ultimo offerente) e ciò anche se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo base d'asta in misura non superiore ad un quarto, salvo, in tale ultima ipotesi, che sia stata presentata istanza di assegnazione al prezzo base stabilito per l'esperimento di vendita per cui è presentata;

14) a redigere il verbale delle operazioni di vendita, depositandone copia nel fascicolo

15) nell'ipotesi di vendita di più lotti, a cessare le operazioni di incanto, ai sensi dell'art. 504 c.p.c. e dell'art. 163 disp. att. c.p.c., ove, per effetto dell'aggindicazione di uno o più lotti, sia stata già conseguita una somma pari all'ammontare complessivo dei crediti per cui si procede e delle spese, riferendone immediatamente a questo Giudice; le spese legali della procedura saranno valutate dal delegato prudenzialmente, tenuto conto degli onorari degli avvocati i

16) a disporre la restituzione delle cauzioni versate dagli offerenti non resisi aggiudicatari dei

17) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina ex art. 583 c.p.c.;

19) a comunicare all'aggiudicatario, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, tenendo conto delle 18) sulla istanza di assegnazione ex art. 590 c.p.o.; somme già versate, l'ammontare del residuo prezzo e delle spese necessarie da versare sul 20) a riscuotere dall'aggiudicatario, nel termine fissato, il saldo del prezzo di aggiudicazione e

delle spese increnti al trasferimento incombenti sull'aggiudicatario susso;

21) a redigere, in caso di aggiudicazione di cui informerà tempestivamente il Giudice dell'esecuzione, depositando la relativa documentazione- bozza dell'ordine di liberazione (ovo non già emesso), secondo i modelli in uso presso l'Ufficio, trasmettendola senza indugio al giudice dell'esecuzione ai fini della sottoscrizione; al riguardo, nella bozza saranno indicati anche i dati catastali attuali dell'immobile (facendo altres) riferimento a quelli contenuti



poll'avviso di vondita), in caso di variazioni successivo;

22) a dare tempestivo avviso del mancato versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione nel termine fissato, per i provvedimenti di cui all'art. 587 c.p.o

23) ad autorizzare l'assunzione di debiti da parte dell'aggiudicatario e dell'assognatario ex art. 508 c.p.c. (nell'ipotesi di cui all'art. 585 comma 2º c.p.c. provvederà direttamente a limitare il versamento accondo quanto disposto);

24) in caso di richiesta ex art. 41 T.U.B. avenzata dal creditore fondiario (il quale dovrà depositare nota riepilogativa del credito entro il termine di quindici giorni antecedenti il versamento del residuo prozzo), a calcolare approssimativamente le somme necessarie per la liquidazione del compensi del professionista e del custode, delle imposte e delle spese per registrazione e trascrizione del decreto di trasferimento e per cancellazione dei gravami esistenti, nonché per l'eventuale definitiva liberazione del bene, eve una tale attività sia ancora da compiere (nel quele ultimo caso, il delegato provvederà a dare tempestivo avviso dell'aggiudicazione, al fine dell'adozione dell'ordine di liberazione); così calcolate le somme dovute alla procedura il delegato comunicherà quele parte del residuo prezzo dovrà essere versato dall'aggiudicatario direttamente al creditore fondierio e quale parte dovrà essere versato sul conto della procedura; il versamento al creditore fondiario di somuie eccedenti le spettanze di quasto sarà considerato un grave motivo al fini della revoca dell'incarico ricevuto;

25) ad effottuaro, so dol caso, la denuncia provista dall'art. 59 D.Lgs. 42/2004 e le operazioni

conseguenti previste dalla medesima disciplina; 26) a predisporre la bozza del decreto di trasferimento (con espressa menzione della situazione urbanistica dell'immobile e provia ausva verifica delle trascrizioni e iscrizioni progiudiziovoli gravanti sull'immobilo), trasmettendolo, unitamente al fascicolo, al Giudice per l'emanazione; Se il versamento del prezzo è avvenuto con l'erogazione a seguito di contratto di finanziamento che prevoda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura o la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita,

nella bozza di decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto. Nel trasmettere - in formato cartaceo ed elettronico - al G.E. la bozza del decreto di trasferimento che, ex art. 586 c.p.c. "ripote" la completa descrizione già contenuta nell'avviso di vendita, il professionista delegato alleghi CD o file contenente la bozza di tale decreto; il fascicolo contenente i verbali e ogni altro atto o documento accessorio (avviso di vendita notificato, pubblicità su quotidiano ed internet, pfferte con copio assegni, verbale d'asta. attestato del delegato di tempestivo versamento del saldo prezzo e quietanza dell'eventuale creditore fondiario, libretto bancario), riportando anche l'elenco delle formalità successive alla trascrizione del pignoramento di cui occorre disporte la cancellazione (da eseguirsi solo previo avviso da parte dei creditori a coloro che abbiano eseguito tali iscrizioni o trascrizioni). A tal proposito, il professionista delegato, inserisca sel testo del decreto: i dati catastali attuali dell'immobile (facendo altresi riferimento a quelli contenuti nell'avviso di vendita, in caso di variazioni successive), l'analitica indicazione delle singole formalità e l'ordine di cancellazione (limitatumente all'immobile trasferito) delle iscrizioni e trascrizioni anteriori al pignoramento trascritto, nonché l'ordine di cancellare le ringole iscrizioni successive (ai cul titolari sia stato notificato favviso ex art.498 c.p.o.) nonché i pignoramenti trascritti successivamente (previa verifica degli adempimenti ex ait.561 c.p.c.); il delegan sottoponga al GE la nota di spose e competenze a carico dell'aggindicatario per la relativa liquidazione;

Alla bozza di docreto dovranno essere allegati: - ove neccessario, certificato di destinazione urbanistica ex ext. 18 L. 47/1985 avento validità di un anno dal rilascio o, in caso di scadenza, altro certificato sostitutivo che il professionista

delegato richiederi; - le dichiarazioni al fini fiscati rese dall'aggindicatarlo in originale, unitamente alla copia del documenti di identità e le dichiarazioni rese a norma del d.p.r. 445/2000 (ad es. sella ricezione

delle informazioni relative alla prestazione energetica); - attestazione circa la ricezione da parte del professionista delegate delle somme necessarie sia per il trasferimento che per le formalità successive poste a carico dell'aggiudicaturio;

27) ad eseguire le formalità di registrazione, trascrizione (rammentando che, nell'ipotesi disciplinata dell'art. 585 comma 3° c.p.c., "il conservatore dei registri immobiliari non può



eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca concessa dalla parte finanziata"), annotazione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso nei casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento, nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e di ogni trascrizione pregiudizievole conseguenti al decreto di trasferimento, anche richiedendo la necessarie copie dell'originale del decreto di trasferimento o dell'ordine di cancellazione dei gravami che sarà esibito al professionista delegato dalla Cancelleria, la quale viene esonerata dalle predette attività in forza della disposizione di cui all'art. 591 bis comma

28) a trasmettere all'aggiudicatario copia autentica del decreto di trasferimento e a restituire allo stesso le somme residue che siano risultate eccedenti le spese occorrenti per il trasferimento,

dandone comunque atto nel progetto di distribuzione;

29) a rapportarsi con il oustode giudiziario, ove sia persona diversa dal delegato, curando di ricovere ogni 6 mesi un'aggiornata relazione sullo stato occupativo dell'immobile e snil'andamento delle procedure di liberazione;

30) ai sensi dell'art. 164 disp. att. c.p.c., ad ogni altro incombente, anche di carattere fiscale, che ai

termini di legge sia necessario o conseguente al trasferimento del bene;

31) in caso di infruttuoso esperimento della prima vendita senza incanto alle condizioni sopra indicate e in mancanza di domande di assegnazione, a determinare il prezzo-base in misura inferiore di un quarto, avendo cura di indicare che l'offerta minima potrà essere pari al 75% del prezzo base così come ridotto;

32) a fissare un nuovo termine non inferiore a 60 giorni, e non superiore a 90 per formulare offerte con le modalità previste dall'art. 571 c.p.c. e a fissare al giorno successivo, innanzi a sé,

l'udienza provista per gli incombenti ex artt. 571 e 572 c.p.d.,

33) a preparare l'avviso della seconda vendita così stabilita e a provvedere alla sua pubblicazione ai sensi degli artt. 570 e 490 c.p.c., disponendo la pubblicità commerciale (secondo le indicazioni qui di seguito fornite);

34) ad effettuare, anche per questo secondo esperimento di vendita, tutte le attività oggetto della

がなるでは できる

35) in caso di infruttuoso esperimento della seconda vendita senza incanto al prezzo-base già ribassato o inferiore di % e in mancanza di domande di assegnazione, a determinare un'ulteriore riduzione di prezzo di ¼ rispetto all'ultimo praticato;

36) a fissare un nuovo termine (non inferiore a 60 giorni, e pon superiore a 90) per formulare offerte con le modalità previste dall'art. 571 c.p.c. e a fissure al giorno successivo, innanzi a

sé, l'udienza prevista per gli incombenti ex artt. 571 e 572 c.p.c.,

37) a preparare l'avviso della terza vendita così stabilita e a provvedere alla sua pubblicazione ai sensi degli artt. 570 e 490 c.p.c., disponendo la pubblicità commerciale (secondo le indicazioni

38) ad effettuare, anche per questo terzo esperimento di vendita, tutto le attività oggetto della su

- 39) in caso di infruttuoso esperimento della terza vendita senza incanto al prezzo-base già ribassato o inferiore di % e in mancanza di domande di assegnazione, a determinare un'ulteriore riduzione di prezzo di % rispetto all'ultimo praticato;
- 40) a fissare un nuovo termine (non inferiore a 60 giorni, e non superiore a 90) per formulare offerte con le modalità previste dall'art. 571 c.p.c. e a fissare al giorno successivo, innanzi a sé, l'udienza prevista per gli incombenti ex artt. 571 e 572 c.p.c.,
- 41) a preparare l'avviso della quarta vendita così stabilità e a provvedere alla sua pubblicazione ai sensi degli artt. 570 e 490 c.p.c., disponendo la pubblicità commerciale (secondo le indicazioni

42) ad effettuare, anche per questo quarto esperimento di vendita, tutte le attività oggetto della su

43) a fissare la quinta vendita e il termine per la presentazione delle offerte di acquisto ai sensi dell'articolo 591 c.p.c dopo il quarto tentativo di vendita, determinando un'ulteriore riduzione di prezzo di 1/2 rispetto all'ultimo praticato;

44) a rimettere gli atti a questo Giudice dell'Esecuzione in caso di infruttuoso esperimento anche



della quinta vendita, unitamente ad una relazione su tutta l'attività compiuta sia dal custode (con specifica indicazione degli accessi compiuti e delle richieste di visita ricevute ed effettuate) che dal delegato, illustrando analiticamente le spese sostenute e specificando le ragioni che potrebbero avere ostacolato la vendita; il delegato dovrà comunque depositare ogni avviso di vendita che sia pubblicato, nel rispotto dei tedmini sopra indicati;

45) a richiedere, nel termine di giorni 15 dall'essamimento del fondo spese, al creditore procedente (ovvero al creditore intervenuto munito di titoloche si sia eventualmente surrogato al procedente rinuncianto), l'integrazione del fondo predetto nella minura non superiore ad euro 1.500,00 e salvo obbligo di rendicontazione analitico shile somme speso;

46) a richiedere tempestivamente e comunque entro 3 giorni dall'emissione del decreto di trasferimento ai creditori la loro nota di precisazione del credito, chiedendo, nel termine di 10 profine della trascrizione del decreto di trasferimento, la liquidazione delle proprie competenza giorni dalla trascrizione; analogo onere spetta ai custode; al riguardo, il professionista delegato inviti per iscritto anche via PEC i creditori a trasnettere, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, le rispettive dichiarazioni di credito, con la specifica indicazione del capitale puro rimasto impagato, degli interessi maturati (e del diativa per gli interessi successivi) e delle spose legali, allegando, in caso di mutno, il piano di ammortamento, la specifica indicazione delle ruse insolute -distinguendovi quote/capitale da quote/interessi- i criteri di calcolo degli interessi (decorrenza, tasso applicato, base di calcolo), con separata indicazione degli interessi corrispettivi di ammortamento compresi nella garanzia ipotecaria (ex art. 2855 co. 2 c.c.) e dell'eccedenza da ammettere in grado chirograficio; nell'invitare i creditori alla precisazione delle loro rispettive pretese il delegato adoperi il modello allogato al presente provvedimento.

47) a formare senza indugio, una volta decorsi i termini per l'invio delle note di precisazione dei crediti di cui al punto 45), una bozza del progetto di distribuzione, anche tenendo conto degli onorari liquidati dal giudice dell'esecuzione al delegato e al custode, e ciò anche nell'ipoteni in cui per colpevole ritardo i creditori non abbiano depositato alcuna nota di precisazione del credito, dovendo il professionista procedere a calcolare i relativi diritti sulle base degli atti della procedura e tenendo conto dei valori medi di liquidazione stabiliti dal d.m. 55/2014 per gli onorari degli avvocati, considerando quale parametro di riferimento quanto ricavato dalla vendita dei beni staggiti, ciò che rappresenta il valore effettivo della procedura a norma dell'art. 5, comma 1, ultimo periodo, d.m. 55/2014;

48) a trasmettere la bozza del progetto di distribuzione alle parti, mediante comunicazione nelle forme di legge, assognando alle stesse in termine non superiore a 15 giorni per formulare eventuali osservazioni, delle quali dovrà tener conto nella stessura definitiva;

49) a depositare il progetto di distribuzione in cancelleria in via telematica (nonché in formato cartaceo di cortesia per il giudice dell'esceuzione unitalmente agli allegati, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione del g.e. e la prova delle comunicazioni alle parti);

50) a comparire personalmente all'udicuza fissata per l'approvazione e la discussione del progetto di distribuzione, depositando una breve relazione riassuniiva con l'illustrazione delle ragioni sottene al progetto;

Il professionista delegato dovrà procedere senza ritardo a tuba le operazioni delegate. Sin d'ora si autorizza il professionista delegato a farsi sostituire da altro professionista isoritto nell'elenco di cui all'art. 179-ter disp. att. c.p.c. per la ricezione delle buste contenenti le officita.

L'udienza per l'apertura delle busta, per l'esame delle offerte e per l'eventuale gara tra gli offerenti avrà luogo innanzi al professionista delegato, presso il proprio studio, secondo le informazioni rese pubbliche dal professionista con il sistema pubblicitario in questa sede

La vendita dei cespiti pignorati è disciplinata dalle seguenti condizioni:

A) Gli immobili pignorati sono posti in vendita nella consistenza indicata nella perizia redatta dallo stimatore (che deve intendersi qui per intero richiamata e trascritta); quanto alle redatta dallo stimatore (che deve intendersi qui per intero richiamata e trascritta); quanto nel indicazioni della normativa relativa alle regolarità urbanistica degli immobili si richiamano nel



presente avviso le indicazioni e gli accertamenti operati dall'esperto (in ogni caso, l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui agli artt. 17, 5° comma e 40, 6° comma, della medesima Legge 47/1985 e successive modificazioni ed

La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura (eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità

La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo: l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.

per ciascum lotto il prezzo base per le offerte è fissato in quello sopra indicato, così como eventualmente ridotto dal professionista delegato in considerazione del numero degli esperimenti di vendita andati deserti; saranno considerate altresì valide le offerte inferiori fino

ad ¼ rispetto al prezzo base come sopra determinato ed eventualmente ridotto; Le informazioni sul regime fiscale a cui è assoggettata la vendita (imposte sul

trasferimento, agevolazioni, ecc.) saranno fornite dal professionista delegato;

l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di D١ Ogni offerente, esclusi il debitore e tutti i soggetti per legge non ammessi alla vendita, pignoramenti;

dovrà depositare presso lo studio del professionista delegato, una busta chiusa contenente:

l'offerta di acquisto, irrevocabile sino alla data dell'udienza fissata e, comunque, per

un assegno circolare NON TRASFERIBILE, intestato all'ordine di "dott.quale almeno 120 giorni (in bollo) professionista delegato nella procedura esecutiva immobiliare n.", per un importo pari al 10 per cento del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifluto

L'offerta dovrà riportare, tra l'altro: le complete generalità dell'offerente (all'uopo dovrà essere allegata copia del documento di identità dell'offerente), l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA; nell'ipotesi di persona coniugata, il regime patrimoniale della famiglia (per escludere il bene aggiudicato dalla comunione legale è necessario che il coniuge partecipi all'udienza fissata per l'esame delle offerte e renda la dichiarazione prevista dall'art. 179 del codice civile); in caso di offerta presentata per conto e nome di una società, dovrà essere prodotto (all'udienza) certificato della C.C.I.A.A. in corso di validità dal quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all'offerente in udienza; in caso di offerta in nome e per conto di un minore dovrà essere inserita nella busta l'autorizzazione del Giudice Tutalare. L'offerente dovrà dichiarare residenza ed eleggere domicilio nel Comune di Potenza si sensi dell'art. 582 c.p.c.; in mancanza, le notificazioni e comunicazioni potranno essergli effettuate

L'offerta di acquisto non è efficace se perviene oltre il termine sopra stabilito o se è presso la Cancelleria. inferiore di oltre ¼ rispetto al prezzo base d'asta o se l'offerente non presta canzione nella

All'udienza sopra fissata saranno aperte le buste alla presenza degli offerenti e si misura sopra indicata; in caso di unica offerta: se l'offerta è pari o superiore al 75% del prezzo-base d'asta

procederà al loro esamo:

sopra indicato si procederà ad aggiudicazione all'unico offerente, qualora il prezzo offerto sia inferiore al prezzo base e siano state presentate istanze di assegnazione a norma dell'art. 588 c.p.c., il bene verrà assegnato al prezzo base d'asta al creditoro istante a norma degli artt. 588 e ss. c.p.c.;

in caso di pluralità di offerte: si procederà alla gara sull'offerta più alta con



aggiudicazione in favore del maggiore offerente anche in ciso di mancanza di adesioni alla gara; nel caso in cui pervengano plurime offerte al medesimo prezzo e, per mancanza di adesioni, non si faccia luogo alla gara, l'immobile sarà aggiudicato all'offerente che per primo avrà depositato la busta. In ogni caso, ove siano state presentate istanze di assegnazione e, anche a seguito della gara tra gli offerenti, non sia stato raggiunta un'offerta pari al prezzo base d'asta, il bone staggito verrà assegnato al creditore iscente a norma dell'art. 588 c.p.c.

Le offerte in aumento sull'offerte più alta non potranno essere inferiori a: £250,00 per immobili con prezzo base fino a £13.000,00; £500,00 per immobili con prezzo base da £13.000,01 a £26.000,00; £1.000,00 per immobili con prezzo base da £26.000,01 a £52.000,00; £1.300,00 per immobili con prezzo base da £52.000,01 a £30.000,00 per immobili con prezzo base da £100.000,01 a £100.000,01 a £100.000,00; £2.000,00 per immobili prezzo base da £100.000,01 a £100.000,00; £3.000,00 per immobili con prezzo base da £100.000,00; £3.000,00 per immobili con prezzo base da £160.000,01 a £260.000,00; £5.000,00 per immobili prezzo base da £160.000,00; £3.000,00 per immobili con prezzo base da £200.000,00; £5.000,00 per immobili con prezzo base da £260.000,00; £5.000,00 per immobili prezzo base oltre £260.000,01. Analoghe misure sono stabilite per il caso in cui, a seguito di aste sudate deserte si proceda ad ultoriori esperimenti di vendita con prezzo ribassato. Allorché sia trascorso I minusto dall'ultima offerta senza che ne segua un'altra maggiore l'immobile è aggiudicato all'ultimo offerente.

il saldo-prezzo dovrà essere versato a mezzo assegno circolare a beneficio di "dottlave Notato............. quala professionista delegato bella procedura transbilitare a.", entro e non oltre il termine di 120 giorni, senza alcuna sospensione feriale, dalla data di aggiudicazione; inoltre, l'aggiudicatario, unitamente al saldo del prezzo, dovrà versare anche una somma idonea a coprire le spese di vendita a suo carico, oltre il 50% del compenso spettante al delegato per la fase del trasferimento del bene e del connesso rimborso spese generali, (la cui entità sarà stabilita dal professionista delegato e che sarà da questo comunicata all'aggiudicatario entro dieci giorni dall'aggiudicazione); il prezzo di vendita corrisposto a su l'aggiudicatario entro dieci giorni dall'aggiudicazione); il prezzo di vendita corrisposto postale o bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice dell'esecuzione, aperto presso primario istituto di credito scelto dal delegato, avendo cura di non indicare filiali di istituti interessati al procedimento in oggetto; il deposito delle spese di vendita avvenga su di istituti interessati al procedimento in oggetto; il deposito delle spese di vendita avvenga su di istituti interessati al procedimento in organto.

libretto vincolato invoce all'ordine dello stesso professionistà delegato; H) le spese di cancellazione delle formalità resterano a carico dell'aggiudicatario, il quale potrà dispensare il delegato dai relativi adempimenti; il professionista delegato indicherà tale

circostanza nell'avviso di vendita;

L'aggiudicatario dovrà depositare il residuo prezzo e l'importo delle speso necessarie per il trasferimento (che il professionista delegato comunicherà all'aggiudicatario entro 10 giorni dall'aggiudicazione), detratto l'importo per canzione già versato; il termine per il deposito è di 120 giorni dall'aggiudicazione; ai fini dell'art. 1193 c.c., è stabilito che qualunque somma 120 giorni dall'aggiudicazione; ai fini dell'art. 1193 c.c., è stabilito che qualunque somma 100 giorni dall'aggiudicazione; ai fini dell'art. 1193 c.c., è stabilito che qualunque somma 100 giorni dall'avvenuta operazione termine dovrà essere consegnata ai professionista delegato la ricevuta dell'avvenuta operazione termine dovrà essere consegnata ai professionista delegato la ricevuta dell'avvenuta operazione a saldo; visto l'art. 569 comma 3 c.p.c., si ritione che non ricorrano giustificati motivi per a saldo; visto l'art. 569 comma 3 c.p.c., si ritione che non ricorrano giustificati motivi per a saldo; visto l'art. 569 comma 3 c.p.c., si ritione che non ricorrano giustificati motivi per a saldo; visto l'art. 569 comma 3 c.p.c., si ritione che non ricorrano giustificati motivi per a saldo; visto l'art. 569 comma 3 c.p.c., si ritione che non ricorrano giustificati motivi per

compendio pignorato, nonché del termine minimo di 120 giorni già concesso;

(a) Tutto le ulteriori attività inerenti alla vendita che debbono essere compiste in Cancelleria o davanti al Giudice dell'Esecuzione o dal Cancellere o dal Citudice dell'Esecuzione dell'Esecuzione o presso il proprio studio, e dell'Esecuzione devramo essere effettuate dal professionista delegato presso il proprio studio, e dell'Esecuzione informazione potrà essere richiesta dagli interessati allo stesso delegato o al

custode giudiziario.

<u>PUBBLICITÀ</u>

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

DISPONE

Esogua il delegato la pubblicità proventiva relativa alla vandita senza incanto



Dell'avviso di cui all'art. 570 c.p.c. e art. 591bis c.p.c. deve essere eseguita la pubblicità prevista dall'art.490 c.p.c. con le seguenti modalità;

pubblicazione all'albo del Tribunale (fino all'entrata in funzione nel portale del Ministero della giustizia dell'area pubblica denominata "portale delle vendito pubbliche", come previsto

· inserzione, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle dall'art. 490 comma 1 c.p.c.); offerte e negli spazi della testata abitualmente destinati a questi fini, di un quotidiano di informazione almeno a diffusione locale a scelta del delegato, nonché sul sito Internet

L'estratto da pubblicare sul quotidiano sarà contenuto in uno o due moduli tipografici e dovrà riportare sintetiche informazioni: numero della procedura esecutiva; descrizione dell'immobile offerto in vendita [il diritto oggetto della vendita (proprietà piena o nuda; quota indivisa; usufrutto); l'ubicazione (comune; quartiere, frazione o località; via o piazza e numero civico; piano); la tipologia (es. appartamento, villa, terreno, locale commerciale); le dimensioni (espresse in mq. e/o in numero di vani); le eventuali pertinenze (es. box, cantina, posto auto, giardino, terrazzi); lo stato di occupazione (libero, locato con titolo opponibile o non opponibile)], nonché il prezzo base (come determinato) dal giudice dell'esecuzione ed eventualmente ridotto) e l'offerta minima (pari al prezzo base ridotto di un quarto); notizie urbanistico edilizie essenziali (presenza o assenza di concessione edilizia, eventuale sanabilità); data, ora e luogo della vendita senza incanto (il permine e il luogo di presentazione delle offerte; la data, il luogo e l'ora per l'esame delle offerte); il nome e il recapito telefonico del professionista che provvede alla vendita; l'indicazione idel giudice; il nome e il recapito telefonico del custode giudiziario; il sito Internet dove è pubblicata la presente ordinanza, l'avviso di vendita e la relazione di stima (con i relativi allegati e le integrazioni); il luogo dove possono acquisirsi altre informazioni. Andranno in ogni caso omesse le generalità dell'esecutato

Al riguardo, l'ordinanza di delega, l'avviso di vendita, la relazione di stima e gli allegati ed i confini dell'immobile pignorato. fotografici e planimetrici vanno inseriti sul sito internet www.astegiudiziarie.it (sito facente capo alla Aste giudiziarie Inlinea s.p.a vie delle Grazie 5 Livorno), almeno quarantacinque prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di acquisto nella vendita

La stessa pubblicità sarà resa visibile anche tramite il sito web del Tribunale www.tribunalepotenza.it:

o Affissione di minimo 10 massimo 50 manifesti nell'ambito del Comune ove è ubicato Altri adempimenti pubblicitari l'immobile e comuni limitrofi, nonché presso il Comune di Potenza;

o Invio di n. 100 missive (postaltarget) contenenti l'amnuncio della vendita ai residenti nelle adiacenze dell'immobile in vendita

o Pubblicazione dell'avviso d'asta su riviste specializzate (Potenzaffari), e/o freepress;

*I suddetti adempimenti se barrati divengono obbligatori e la loro mancanza potrà comportare il differimento della vendita; se non barrati essi sono consentiti come forma di pubblicità commerciale in facoltativa aggiunta a quella obbligatoria; il professionista delegato e/o il oustode vigilerà sull'esatto compimento di tale forma di pubblicità...

I suddetti adempimenti pubblicitari dovranno essere eseguiti almeno 45 giorni prima del termine

Sarà cura del professionista delegato eliminare dalla copia della relazione di stima da per la presentazione delle offerte. trasmettere per la pubblicità, tutti i riferimenti alla persona del debitore e di eventuali soggetti terzi (i cui nominativi dovranno essere oscurati mediante l'utilizzo di idonei accorgimenti) Il professionista verificherà inoltre anche la esattezza della pubblicità effettuata su internet e

carta stampata e comunicherà ad Aste Giudiziario InLinea spa, il giorno successivo all'esperimento della vendita, l'esito dello stesso, dandone notizia via e-mail, o via fax mediante invio di modulo denominato "Esito vendita singoli lotti", oppure in area riservata tramite modulo online a disposizione sul sito per l'aggiornamento degli esiti delle aste in tempo reale.



IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE CONFERISCE

custode giudiziario che si nomina/già nominato nella persona dell'Avv/dott/No A NO E GO ESPO Shedtenti compiti: re copia del fascicolo dell'esecuzione e verificarne periodicamente la

completozza; notificare il provvedimento di nomina al domicilio reale del debitore esecutato anche nell'ipotesi in cui il debitore abbia eletto domicilio in un luogo diverso da quello di 21 residenza o non abbia eletto domicilio;

effettuare nel più breve tempo possibile il sopralluogo presso le unità 3) immobiliari oggetto del pignoramento redigendo, eve il comportamento del debitore e del terzo che occupa l'immobile le rendane necessarie, apposite verbale di immissione in possesse e sognalando immediatamente al Giudice dell'esecuzione ogni difficoltà riscontrata;

versare le somme incassate in virtà dell'espletamente del presente incarico su apposito c/c (ovvero libretto nominativo bancario o postale intestato alla procedura e vincolato all'ordine del G.E.) presso primario Istituto di credito (a scelta del custode, avendo cura di non indicare istituti coinvolti nel presente procedimento) che dovrà essere comunicato al Giudice dell'Esecuzione e vincolato all'ordine di quest'ultimo;

verificare in base a quale titolo i terzi occupino il bene acquisendo se esistente il contratto di locazione registrato o l'eventuale diverso titolo. In caso di locazione senza 5) contratto scritto, acquisire ogni utile elemento in ordine alla data di inizio della occupazione (es. certificato di residenza storico, contratti di fornitura servizi, acqua, luot, gas). Ove emerga l'esistenza di contratto opponibile, il custode verificherà quale sia la prossima data di scadenza, provvederá;

dare immediata comunicazione delle propria nomina agli occupanti (con o senza titolo) degli immobili pignorati intimando loro di versare a lui tutte le somme altrimenti

dovute al debitore esecutato; 7) al momento dell'accesso il custode dovrà rendere edotto l'occupante che egli in forza della procedura esecutiva è divenuto mero detentore della unità immobiliare pignorata e dovrà consentire il regolare svolgimento della procedura esecutiva con particolare riferimento alle

visite di coloro che sono interessati a partecipare alla vendita coattiva.

riscuotere i canoni di locazione e le indennità per occupazione non opposibile; versure senza ritardo le somme percepite direttamente sul conto corrente di cui al precedente punto 4); sognalare tempostivamente al giudice dell'esecuzione l'eventuale omesso pagamento dei canoni o delle indennità passuite che si protragga da almeno 3 mensilità;

eventuali necessità di urgente manutenzione dell'immobile sognalare 9) pignorato:

sognalare ai creditori intervenuti nella procedura esecutiva ed al Giudice dell'esecuzione l'eventuale madeguatezza del canone ex art.2923, 3° comma c.o.;

dare immediata comunicazione della propria nomina all'amministrazione condominiale, qualora taluno degli immobili sia in condominio, specificando espressamente che non suranno ritenuto spese rimborsabili in prodeduzione quelle relative alla gestione ordinaria del condominio e quelle straordinarie non espressamente approvate dal Tribunale e che non siano dirette alla conservazione dell'integrità finica e funzionale dello stabile;

adoperarsi, accompagnandoli di persona (o a mezzo di un suo delegato ad hoc o senza aggravio di speso per la procedura), affinché truti gli interessati all'acquisto possano essminare l'immobile o gli immobili oggetto della procedura precisando, ove richiesto, gli eventuali oneri condominiali per i quali, in bese a quanto disposto dall'art.63, 2º comma, disputt.c.c., il potenziale aggiudicatario potrebbe essere chiamato a rispondere solidamente con

A tal fine il custode preavviserà almeno oinque giorni prima coloro che occupano il debitore; l'immobile pignoreso (debitore o conduttore), consentendo il differimento della visita solo in presenza di comprovate e giustificate tagioni e segnalando prontamente al giodice dell'esecuzione eventuali comportamenti estruzionistici.

La visita dell'immobile dovrà, in ogni caso, svolgerai in orari compatibili col riposo e le



occupazioni dei residenti e, pertanto -e salvo diverso accordo tra il custode e gli occupanti- in orario compreso tra le 9,00 e le 13.00 e tra le 16,00 e le 19,30. Nello svolgimento di tale compito, inoltre, il custode giudiziario dovrà evitare l'incontro tra i diversi interessati, accompagnandoli in crari differenziati e mantenendo l'assoluto riserbo, con ciascumo di loro, riguardo all'esistenza di altri interessati all'acquisto. Dovra sempre agire anche al fine di garantire (nei limiti del possibile) la dignità e la riservatezza degli occupanti le unità immobiliari soggette a procedura. Dovrà inoltre avere con sé una codia della relazione di stima, per consentire la lettura e la fotocopia agli interessati. Fornira, inoltre, ogni informazione sulle modalità della vendita e sulla possibilità che il versamento del prezzo sia finanziato con garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita.

successivamente all'aggiudicazione e salvo che l'aggiudicatario definitivo non

lo esenti, provvedere ad intimare il rilascio dell'immobile all'occupante senza titolo;

rendere semestralmente il conto della sua gestione evidenziando analiticamente ed in modo distinto per ogni singola unità immobiliare sotto la sua custodia: a) il saldo contabile della custodia; b) gli interessi eventualmente maturati nel periodo sulle somme depositate; c) le poste attive e quelle passive d) le attività compiute; e) le istanze proposte; f) sommariamente, i provvedimenti ottenuti. Copia di ogni rendiconto dovrà essere inviata a mezzo di posta ordinaria o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, alle parti (creditori pignorante ed intervenuti, debitori e comproprietari) che ne

salvaguardare i diritti dei comproprietari nell'ipotesi di custodia avente ad abbiano fatto richiesta; oggetto solo parte del bene in comunione. Il custode, in particolare, si immetterà nel possesso limitatamente alla sola quota, provvederà alla riscossione della sola quota parte dei frutti civili di spettanza della procedura, organizzera le visite compatibilmente con le esigenze dei

comproprietari che occupano l'immobile;

il termine di trenta giorni per la notificazione della presente ordinanza, a cura del creditore procedente, ai creditori intervenuti muniti di titolo, al debitore, nonché ai creditori iscritti non intervenuti.

ASSEGNA

Termine di diciotto mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per lo svolgimento delle operazioni delegate, disponendo che nel caso di mancata conclusione delle operazioni entro detto termine il professionista delegato ne dia tempestiva notizia al giudice dell'esecuzione, indicando le attività svolte e i motivi che hanno impedito la vendita e rimettendogli gli atti per la prosecuzione della procedura

DISPONE

moltre che il professionista delegato, nel caso in cui il prezzo base venga ad essere determinato, in seguito ai ribassi via via eseguiti, al di sotto della soglia di 15.000 euro, relazioni al giudice dell'esecuzione indicando: il numero dei tentativi di vendita già compiuti, la relativa data e il relativo prezzo base; il credito del creditore procedente (come da atto di precetto), le pretese dei creditori, sia complessivamente ahe singolarmente; una sommaria indicazione delle spese di giustizia sostenute e prevedibilmente da sostenere a norma degli artt. 2755 o 2770 c.c., specificando, in particolare, i costi medi sostenuti per i tentativi di vendita sin qui espletati; le ragioni che hanno sin al quel momento ostacolato l'esitazione dei beni staggiti (ad es. mancata emissione dell'ordine di liberazione, necessità di regolarizzazioni odilizie e urbanistiche, necessità di interventi di manutenzione), specificando se sussistano probabilità di liquidazione del bene, tenuto anche conto di eventuali contatti intrattenuti con interessati all'acquisto; il presumibile valore di realizzo del bene staggito qualora si dovesse optare per la prosecuzione delle attività di vendita;

Che il professionista delegato e il custode, presa visione dei compiti loro affidati verificheranno di non trovarsi in alcuna situazione descritta dall'articolo 51 c.p.c. in quanto



compatibile. In particolare verificheranno di non avere assunto incarichi professionali e di non essero stati dipendenti di alcuna delle parti in causa nell'ultimo triennio né di essero associato dipendente o affiliato di alcuno studio professionale che si trovi in una delle predetto condizioni di incompatibilità. In caso contrario darà immediata comunicazione di rimuncia

Che il professionista delegato e il custode trasmettano copia cartacea di cortesia per il G.R. di ogni relazione/istanza a loro firma unitamente agli allegati;

DISPONE

Infine che il creditore procedente ovvero il creditore intervenuto munito di titolo che si sia oventualmente surrogato al primo, entro il termine di trenta giorni da oggi, corrisponda in via di anticipo al professionista delegato un fondo-spese di E 2.500,00, di cui euro 2.000,00 (euro duemila/00) a titolo di fondo spese ed euro 500,00 (euro cinquecento/00) oltre accessori a titolo di anticipazione sul compenso ricorrendono giustificati motivi. Dispone che in caso di mancato versamento del fondo spese il delegato informi immediatamente il giudice dell'esecuzione, prosoguendo nel contempo le operazioni o formulando, ove lo ritenga, espressa rimuncia all'incarico.

AVVERTE

Il professionista delegato che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà la revoca dell'incarico e la trasmissione degli atti ai fini della cancellazione dall'eleuco di cui all'articolo 179 ter disp. att. c.p.c..

Si comunichi a cura della Cancelleria al delegato e al custode giudiziario Polenza, II

Il Giudice dell'esecuzione



